



Città di Molfetta  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

*COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

**Ricognizione delle Partecipazioni societarie del Comune di Molfetta - Piano operativo di razionalizzazione e revisione periodica art. 20 D. Lgs 175/2016**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Molfetta, nelle persone del Dott. Michele Cea - Presidente, Dott.ssa Corigliano Giuseppina e Dott. Ciccone Raffaele Componenti, ha esaminato la documentazione trasmessagli dall'Area Società Partecipate dell'Ente a mezzo pec in data 17.12.2025 con nota prot. n. 0103442, per esprimere di seguito il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Molfetta.

In particolare, il Collegio ha analizzato la seguente documentazione:

1. Proposta di deliberazione del *Commissario Straordinario* con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 2024 – art. 20 D. Lgs. n. 175/2006;
2. Relazione sulla ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 175/2006;
3. Appendice alla relazione sulla ricognizione ex art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022

**PREMESSO**

- che ai sensi della disciplina del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate, l'Ente deve procedere alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, effettuando con periodicità annuale, con proprio provvedimento da approvarsi entro il 31 dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette (c.d. "revisione ordinaria") e che qualora, all'esito dell'analisi effettuata ai sensi del citato comma 1, vengano in rilievo le fattispecie di cui al comma 2, lettere da a) a g), le

- pubbliche amministrazioni adottano un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredata da apposita relazione tecnica che dia specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;
- che pertanto, l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo, in capo all'Ente locale, qualora ne ricorrono i presupposti di legge, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;
  - che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D. Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;
  - che la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento;
  - che l'Organo di Revisione riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al provvedimento in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.
  - che si rende necessario procedere, entro il 31.12.2025, alla cognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

Visti

- il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n.

175 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";
- l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 «verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali»;

#### CONSIDERATO

- che ai fini dell'analisi in oggetto, le partecipazioni possedute dal Comune di Molfetta al 31/12/2024, come riportato anche nella delibera di Giunta Comunale n. 118 del 04/09/2025 di approvazione del GAP aggiornato e del perimetro di consolidamento, sono le seguenti:

denominazione	forma giuridica	Quota % di partecipaz.
ASM srl - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	società a responsabilità limitata	100%
MOLFETTA MULTISERVIZI srl	società a responsabilità limitata	100%
MTM srl - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA	società a responsabilità limitata	100%
SANB spa - Servizi Ambientali per Il Nord Barese	società per azioni	27,8%
CONSORZIO ASI - Area Sviluppo Industriale di BARI	Ente pubblico economico	15%
CONSORZIO per lo sviluppo dell'area CONCA BARESE scarl	società consortile a responsabilità limitata	7,5%
GAL PONTE LAMA S.c. a r.l. - GRUPPO DI AZIONE LOCALE	società consortile a responsabilità limitata	6%
GAL TERRE DI MARE S.c.ar.l. – GRUPPO DI AZIONE LOCALE	società consortile a responsabilità limitata	6,5%

- che nella Relazione tecnica sulla Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2024 del Comune di Molfetta, allegata alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in esame, per farne parte integrante e sostanziale, redatta in conformità ai criteri prescritti dall'art. 20, comma 2, del TUSP e secondo le indicazioni del M.E.F. e della Corte dei Conti, sono indicate anche le singole "Schede di rilevazione" per ciascuna società partecipata dall'Ente, contenenti tutti i dati richiesti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Molfetta, nonché l'appendice per la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali prevista dall'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022;
- che la proposta di *deliberazione del Commissario Straordinario* con i poteri del Consiglio Comunale contiene la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione con i risultati conseguiti, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31.12.2024 con la Relazione tecnica sulle misure di razionalizzazione da adottare ed il Piano di razionalizzazione;
- che il Piano di razionalizzazione 2025 si riassume come segue:

<b>Denominazione società</b>	<b>Quota %</b>	<b>Esito della rilevazione</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Modalità</b>
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (ASM SRL)	100,00	razionalizzazione (opzione aggregativa di ASM in SANB con gestione unica, ovvero opzione di affidamento in house del lotto funzionale ad ASM)	tempistica da ridefinire in ambito ARO	Il quadro normativo regionale, innovato dall'art. 128 L.R. n. 42/2024, permette oggi di optare per una delle due opzioni. Con delibera di giunta n. 268/2024 si confermava la piena vigenza del contratto di servizio per tutto il 2025 e 2026. Nel corso di una riunione tenutasi in data 8 agosto 2025 presso l'ARO BA1, come risulta dal relativo verbale acquisito al protocollo del Comune in data 5 dicembre 2025, il rappresentante del Comune di Molfetta aveva espresso l'orientamento ad optare per la conferma dell'affidamento in essere alla propria società in house ASM fino alla scadenza dell'affidamento e del contratto di servizio vigente, peraltro in regime di <i>prorogatio</i> .
MULTISERVIZI MOLFETTA SRL	100,00	mantenimento senza azioni di razionalizzazione		
MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA SRL (MTM SRL)	100,00	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione	31/12/2025	Sono state adottate nel corso del 2024 le azioni di razionalizzazione, in primis passaggio alla MTM del servizio parcometri, contemplato dalla delibera di giunta n. 55/2024. Con tale operazione si stima di ottemperare già nel 2025 alle previsioni ex art. 20, comma 2, lettera d) TUSP
SANB	27,80	razionalizzazione (opzione aggregativa di ASM in SANB con gestione unica, ovvero opzione di affidamento in house al lotto funzionale ad ASM)	tempistica da ridefinire in ambito ARO	quadro normativo regionale, innovato dall'art. 128 L.R. n. 42/2024, permette oggi di optare per una delle due opzioni. Con delibera di giunta n. 268/2024 si confermava la piena vigenza del contratto di servizio per tutto il 2025 e 2026. Nel corso di

				una riunione tenutasi in data 8 agosto 2025 presso l'ARO BA1, come risulta dal relativo verbale acquisito al protocollo del Comune in data 5 dicembre 2025, il rappresentante del Comune di Molfetta aveva espresso l'orientamento ad optare per la conferma dell'affidamento in essere alla propria società in house ASM fino alla scadenza dell'affidamento e del contratto di servizio vigente, peraltro in regime di <i>prorogatio</i> .
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE Scarl	7,50	Società estinta il 31/12/2024	raggiunto	Scadenza sociale il 31/12/2024

- visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in data 17.12.2025 dal Dirigente del I° Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali Dott. Mauro De Gennaro;
- visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in data 17.12.2025 dal Dirigente del I° Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali Dott. Mauro De Gennaro;

**Tutto Ciò Premesso e Considerato**

in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni anno 2025, relativo alle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2024, la coerenza operativa del Comune di Molfetta alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016.

Bari 18 dicembre 2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Michele Cea – Presidente (firma digitale)

Dott. Giuseppina Corigliano - Componente (firmadigitale)

Rag. Raffaele Ciccone – Componente (firma digitale)